

Cass., civ. sez. III, del 11 giugno 2019, n. 15596

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12 disp. prel. c.c.; dell'art. 540 bis c.p.c.; dell'art. 4 del d.l. 3.5.2016 n. 59.

Il ricorrente sostiene che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto assegnare al creditore procedente la quota della società s.r.l., oggetto di espropriazione e rimasta invenduta, perché la legge non lo consentiva.

Il ricorrente sostiene questa tesi coi seguenti argomenti:

-) l'esecuzione forzata non ha necessariamente "lo scopo di soddisfare il creditore", né alcun principio dell'ordinamento stabilisce

che l'esecuzione debba per forza essere fruttuosa; di conseguenza, se il bene pignorato non viene venduto per mancanza di compratori, il giudice dell'esecuzione deve disporre la chiusura della procedura esecutiva;

-) la conclusione appena esposta si desumerebbe dal combinato disposto degli artt. 532, 538 e 540 bis c.p.c., come modificati nel 2006 e nel 2016;

-) l'art. 538 c.p.c., in particolare, ha un testo chiaro e che non consente interpretazioni "sistematiche", come quella adottata dal Tribunale;

-) dall'art. 540 bis c.p.c. si ricava il principio, opposto a quello applicato dal Tribunale, che se l'esecuzione non è fruttuosa e non vi sono altri beni da pignorare, non va affatto disposta l'assegnazione al creditore, ma il procedimento esecutivo si estingue.

3.2. Il motivo è infondato.

L'istituto dell'assegnazione forzata non è stato affatto espunto dall'ordinamento per effetto della modifica dell'art. 538 c.p.c., né l'applicazione di esso è limitata alle sole ipotesi dell'espropriazione di titoli di credito, merci quotate, oro o gioielli.

Stabilisce l'art. 505 c.p.c. che "il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti".

Che la previsione contenuta in tale norma costituisca un istituto generale, teoricamente suscettibile di applicazione in qualsiasi tipo di esecuzione, è conclusione desumibile da due considerazioni.

La prima è la collocazione sistematica della norma appena trascritta.

Essa compare nel Capo I, Titolo II, Libro III, del codice di rito, dedicato per l'appunto alla "espropriazione forzata in generale". Una collocazione che non avrebbe avuto senso, se il legislatore avesse davvero voluto, nell'ambito dell'espropriazione mobiliare, perimetrare l'istituto alle sole ipotesi in cui ad essere espropriati siano titoli di credito, oro e gioielli.

La seconda considerazione è che un fitto reticolo di norme generali sull'espropriazione forzata richiama l'istituto dell'assegnazione, senza limiti di sorta.

In particolare:

(a) l'art. 492 c.p.c. ("forma del pignoramento") prescrive che il pignoramento "deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione";

(b) l'art. 495 c.p.c. ("Conversione del pignoramento") dispone che "prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire ecc.";

(c) l'art. 497 c.p.c. ("cessazione dell'efficacia del pignoramento") stabilisce che il pignoramento perda efficacia "quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita";

(d) l'art. 501 c.p.c. ("termine dilatorio del pignoramento") stabilisce che l'istanza di assegnazione dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, "tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata": norma, quest'ultima evidentemente priva di senso, se davvero l'assegnazione fosse consentita solo nell'espropriazione di immobili, titoli di credito, oro ed argento, giacché nessuna di tali cose costituisce una "merce deperibile";

(e) l'art. 502 c.p.c. ("termine per l'assegnazione o la vendita del pegno"), stabilisce che nel caso di espropriazione delle cose date in pegno si seguono le regole del codice, ma l'assegnazione "può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento";

(f) l' art. 534 bis c.p.c., nel disciplinare la delega delle operazioni di vendita mobiliare, rinvia espressamente alle disposizioni dell' art. 591 bis c.p.c. , dove è stabilito che il professionista delegato alla vendita immobiliare provveda anche sulla istanza di assegnazione di cui all' art. 590 c.p.c.: e la ratio tra queste due norme non avrebbe senso, se davvero l'istanza d'assegnazione del bene mobile rimasto invenduto non fosse ammissibile nell'espropriazione mobiliare.

Le prime cinque delle sei norme appena ricordate, inoltre, sono inserite nel Capo dedicato "all'espropriazione forzata in generale".

Esse, per la loro collocazione e per il loro contenuto, sono incompatibili con l'opinione che vorrebbe, nell'espropriazione mobiliare, limitare l'istituto dell'assegnazione alle sole ipotesi previste dagli artt. 529 e 539 c.p.c..

3.3. Ciò posto in generale, occorre chiedersi se la conclusione che precede sia infirmata dai tre argomenti spesi dal ricorrente, e cioè: (a) il secondo periodo del primo comma dell'art. 505 c.p.c., secondo cui l'assegnazione può essere sì domandata dal creditore, ma solo "nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti", non consentirebbe l'assegnazione di quote d'una s.r.l., in quanto non espressamente prevista;

(b) la modifica dell'art. 538 c.p.c. introdotta dall'art. 10 della l. 24 febbraio 2006, n. 52, abrogando la previgente previsione secondo cui, in caso di asta infruttuosa, il giudice dell'esecuzione poteva ordinare un nuovo incanto soltanto se nessuno dei creditori avesse chiesto l'assegnazione, dimostrerebbe la volontà del legislatore di non consentire l'assegnazione di quote sociali;

(c) l'art. 532 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c, del d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (conv., con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119), svelerebbe l'intento del legislatore di non consentire l'assegnazione della cosa pignorata nel caso di vendita infruttuosa.

Nessuno di tali argomenti può condividersi.

3.4. Quanto al primo argomento (la previsione dell'art. 505 c.p.c.), è agevole rilevare che tale norma non contiene alcun espresso divieto di assegnazione. Essa, nella parte in cui stabilisce che l'assegnazione può farsi "nei limiti" e "secondo le regole" poi meglio esplicitate nei successivi capi, non limita affatto l'assegnazione dei beni mobili alle sole ipotesi di cui agli artt. 529 (titoli di credito e merci quotate) e 539 (oro e argento) c.p.c., ma si limita a stabilire che se ci sono regole particolari per l'assegnazione, si applicheranno ovviamente queste ultime; altrimenti varranno i principi generali.

L'interpretazione sostenuta dal ricorrente, per contro, è insostenibile dal punto di vista della corretta nomopoietica. Essa infatti pretenderebbe che data una norma generale (l'art. 505 c.p.c.), e due norme speciali (gli artt. 529 e 539 c.p.c.), la prima dovrebbe interpretarsi come se dicesse: "si applicano in ogni caso le norme speciali": il che priverebbe di ogni contenuto e valore precettivo la norma generale.

Perché quest'ultima abbia un senso, pertanto, non la si può che interpretare come una circonferenza di diametro maggiore rispetto alle due norme speciali sopra indicate, e dunque nel senso che non solo nel caso di espropriazione di titoli, oro e argento sia prevista (ed anzi, in tali ipotesi, imposta) l'assegnazione al creditore della cosa pignorata, ma anche in altri casi.

3.5. Quanto al secondo argomento speso dal ricorrente (l'intervenuta riforma dell'art. 538 c.p.c.), deve premettersi che tale norma, fino al 2006, stabiliva: "quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti. Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535, secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta".

L'art. 10 della l. 24.2.2006 n. 52 ha modificato tale previsione come segue: "quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente".

La novella, pertanto, ha soppresso nella struttura della norma la pròtasi del periodo ipotetico contenuto nel secondo comma, ovvero "se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione".

Tale soppressione tuttavia non consente affatto di ritenere che, per ciò solo, il legislatore abbia soppresso l'istituto dell'assegnazione nell'espropriazione mobiliare.

Il contenuto precettivo dell'art. 538, comma secondo, del testo originario, era infatti l'obbligo del giudice di fissare un nuovo incanto.

Tale dovere era sottoposto ad una condizione, ovvero che nessuno dei creditori chiedesse l'assegnazione.

Pertanto, una volta espunta quest'ultima condizione, la norma nel suo testo attuale significa semplicemente che il giudice dell'esecuzione deve fissare un nuovo incanto, fissando quale base d'asta il prezzo ridotto nella misura stabilita dalla legge, a prescindere dall'esistenza di istanze di assegnazione.

La modifica dell'art. 538 c.p.c., in definitiva, non ha soppresso l'istituto dell'assegnazione, ma ha solo reso il giudice libero di disporre un nuovo incanto anche in presenza di istanze di assegnazione, ovviamente motivando sul punto in ragione della maggiore o minore fruttuosità della scelta.

3.6. Per quanto concerne, infine, il terzo degli argomenti spesi dal ricorrenti (secondo cui la riforma degli artt. 532, 538 e 540 bis c.p.c. dimostrerebbe l'intento del legislatore di "chiudere" la procedura esecutiva nel caso di vendita infruttuosa), basterà rilevare che essa non può condividersi, perché

condurrebbe ad esiti paradossali: e cioè che nonostante il debitore posseda dei beni; e nonostante il creditore sia disposto ad accettarli a titolo di datio in solutum, né il primo potrebbe liberarsi del proprio debito, né il secondo potrebbe ottenere soddisfazione del proprio credito.

Esito, questo, incoerente col principio di ragionevole durata del processo, oltre che con quello più generale di efficienza ed effettività dell'ordinamento processuale.

3.7. Né può condividersi la tesi del ricorrente per la quale il processo esecutivo non avrebbe necessariamente "lo scopo di soddisfare il creditore" o che quello debba essere fruttuoso: a tale affermazione ostando i principi generali dell'ordinamento, che garantisce e tutela il soddisfacimento dei diritti ed a maggior ragione di quelli consacrati in un titolo esecutivo, ma ormai anche le previsioni normative espresse, quale l'art. 164-bis disp. att. c.p.c.; sicché neppure potrebbe concepirsi un processo esecutivo che non tenda a conseguire il suo risultato istituzionale, cioè appunto la massima fruttuosità possibile in relazione alle circostanze, salvi beninteso i residui, ma limitati, diritti del debitore.

3.8. Il ricorso va di conseguenza rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:

"nell'espropriazione forzata di cose mobili rimane consentita l'assegnazione del bene pignorato al debitore ai sensi dell'art. 505 c.p.c.".